

Pubblicato il 25/02/2020

N. 00110/2020 REG.PROV.CAU.  
N. 00162/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 162 del 2020, proposto da

Fabrizio Orsini, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Bulleri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Comune **Porto Azzurro**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Iaria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via de' Rondinelli 2;

Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

della delibera del Consiglio Comunale del Comune di **Porto Azzurro** n. 66 del 12.11.2019;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune **Porto Azzurro**;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2020 il dott. Riccardo Giani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che la gravata ordinanza comunale, ad un primo sommario esame, pare doversi leggere nel senso che essa non vieta le attività rientranti nella sfera di applicazione della legge n. 242 del 2016; interpretazione dalla quale discende che non risultano vietate le attività di “coltivazione della canapa per finalità di produzione di alimenti, cosmetici, semilavorati per applicazioni industriali, prodotti per la bioedilizia ed altri”; dal che discende la mancanza di “periculum in mora” rispetto agli interessi fatti valere dal ricorrente;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, respinge la domanda incidentale di sospensione;

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente

Riccardo Giani, Consigliere, Estensore

Alessandro Cacciari, Consigliere

Da Assegnare Magistrato, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Riccardo Giani**

**IL PRESIDENTE**  
**Rosaria Trizzino**

**IL SEGRETARIO**